

COMUNE DI SANTA VENERINA

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Ordinanza sindacale n. 37 del 07.05.2020

MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA – ANNO 2020

NOTA DI APPROFONDIMENTO SULLE MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RIPULITURA DEI FONDI.

La ripulitura dei fondi agricoli comporta necessariamente la produzione del materiale di risulta (sterpaglie, erbe infestanti, rovi, ecc.) che dovrà essere correttamente smaltito secondo le modalità di legge (rifiuto con codice **CER 20.02.01**), in alternativa allo smaltimento è consentita l'attività di abbruciamento del materiale, in quanto, ai sensi del decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente del 30.09.2014 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 17.10.2014), ciò costituisce **normale attività agricola consentita** per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

L'attività di abbruciamento dovrà essere **rigorosamente svolta secondo i criteri che seguono** (art. 2 c. 5 ord.):

1. il punto di abbruciamento dovrà essere distante dai margini di boschi ed aree protette:
 - nel **"periodo ordinario"** (dal 01.01.2020 al 14.06.2020 e dal 16.10.2020 al 31.12.2020) almeno 100 metri;
 - nel **"periodo di rischio incendi"** (dal 15.06.2010 al 14.07.2020 e dal 16.09.2020 al 15.10.2020) almeno 200 metri;
 - nel **"periodo di massimo rischio incendi"** (dal 15.07.2020 al 15.09.2020) **NON È CONSENTITO IN NESSUN CASO L'ABBRUCIAMENTO.**
2. l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro e deve essere effettuata nel luogo di produzione del materiale di risulta (NON è consentito quindi portare da altri luoghi il materiale da bruciare);
3. l'attività di abbruciamento non venga svolta nelle giornate particolarmente calde o ventose;
4. le aree di abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le emissioni in atmosfera non arrechino molestie a terzi, nel qual caso si dovrà procedere all'immediato spegnimento dei fuochi;
5. i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano da strutture e infrastrutture antropizzate (es: serbatoi gas, tubazioni, cavi elettrici, ecc.);
6. l'accensione avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6:00 alle ore 9:00 (orari comunque soggetti a modifica restrittiva in caso a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza), con verifica che all'orario limite e comunque prima di abbandonare la zona il fuoco o le braci siano completamente spente con ricopertura di uno strato di terra;
7. durante le operazioni di abbruciamento e fino al completo spegnimento del fuoco dovrà essere assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
8. indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di:
 - sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
 - improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità);
 - propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;
 - intolleranza altrui verso le emissioni generate;
 - a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.) o dai Vigili del Fuoco.